Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1152.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1153.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1154.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2454, riguardante l'integrazione e modificazione del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 1155.

Assegnazione di aree per la sistemazione edilizia della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1925-III, n. 1117, per l'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti ai servizi governativi;

Vista la legge 5 giugno 1932-X, n. 607, che approva e rende esecutiva la convenzione per l'assetto edilizio della Regia università di Roma;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153, col quale si dispone l'aggregazione alla Regia università di Roma, come Facoltà, dei Regi istituti superiori di ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero, della stessa sede;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di assegnare ulteriori aree in Roma nella zona del Policlinico per le nuove sedi delle anzidette Facoltà e per i necessari sviluppi degli Istituti universitari della Capitale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esclusivamente riservate per la costruzione delle sedi delle Facoltà di ingegneria, di architettura, di economia e commercio e di magistero, nonchè per gli ulteriori sviluppi degli Istituti universitari di Roma, le seguenti aree:

1) area demaniale presentemente in uso al Ministero dell'interno, per l'Istituto di sanità, compresa tra il viale della Regina Margherita, la via Tiburtina, la via del Castro Laurenziano e l'Istituto di sanità pubblica, distinta in catasto alla mappa 65 coi nn. 3707, 3709, 3732;

2) area demaniale su cui insiste l'immobile demaniale presentemente in uso al Ministero dei lavori pubblici per cantiere ed autoparco del Genio civile, situato tra il viale del Policlinico, il viale dell'Università, la piazza Confienza e la via Osoppo, distinta in catasto alla mappa 65 coi nn. 3752, 3773, 3774, 3775, 145 parte, comprese le particelle 3069 sub 1 e 3069 sub 2 che figurano già in uso alla Regia università di Roma;

3) area demaniale su cui insiste l'immobile demaniale presentemente in uso al Ministero della guerra per il Laboratorio chimico militare, confinante con la via del Castro Laurenziano e per gli altri lati con la via dei Canneti e con i terreni privati, distinta in catasto alla mappa 65 coi numeri 108 sub 1, 108 sub 2, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 2131, 1550, 109, 387, 2130, 2129, 110, 102, 112.

Qualunque altra concessione sulle aree e sugli immobili sopra indicati s'intende revocata.

Art. 2.

La consegna delle aree anzidette sarà effettuata dalle Amministrazioni attualmente usuarie a quelle dell'educazione nazionale:

1) per l'area presentemente in uso al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1937-XV;

2) per l'area presentemente in uso al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1937-XV;

3) per l'area presentemente in uso al Ministero della guerra quando sarà possibile provvedere altra sede per il Centro chimico militare.

Art. 3.

Alle Amministrazioni usuarie è fatto divieto di eseguire nelle aree sopradescritte nuove costruzioni o comunque pregiudicarne con nuove opere o sistemazioni la futura utilizzazione da parte della Regia università di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1156.

Trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del I Annuale della fondazione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico del personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del I Annuale della fondazione dell'Impero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari nazionali dei reparti organici o di formazione delle truppe coloniali inviati nel Regno per partecipare in Roma alla rivista militare del I Annuale della fondazione dell'Impero compete, dalla data di sbarco nel Regno fino a quella d'imbarco per fare ritorno in Colonia, l'indennità di marcia.

Per i giorni di viaggio per mare è dovuto il vitto di bordo.

L'indennità di marcia è ridotta del 10 per cento per gli ufficiali che usufruiscano di alloggio in natura in base alle norme vigenti nel Regno sulle somministrazioni di alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio. Per i graduati di truppa ed i soldati l'indennità stessa è stabilita in L. 0,80 giornaliere.

Art. 2.

Agli ufficiali delle truppe coloniali che, per ragioni di servizio, precedono isolatamente i reparti di cui all'art. 1 compete, durante la permanenza nel Regno, prima dell'arrivo della rispettiva truppa, l'indennità di soggiorno ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504.

Lo stesso trattamento è dovuto dal giorno di partenza della truppa fino a quello d'imbarco agli ufficiali che per ragioni di servizio debbano rientrare in Colonia isolatamente.

Art. 3.

I militari nazionali di cui agli articoli 1 e 2, oltre al trattamento economico stabilito dagli articoli medesimi, conservano:

— lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale;

— l'indennità coloniale o il soprassoldo giornaliero coloniale e la paga giornaliera coloniale;

— l'indennità quadrupedi;

— l'indennità per la conoscenza delle lingue locali;

— l'indennità di carica per gli ufficiali aventi comando di truppa indigena;

— le indennità e soprassoldi per cariche speciali o servizi speciali effettivamente disimpegnati.

Agli ufficiali che fruiscano in Colonia delle normali indennità di rappresentanza è applicabile l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 giugno 1924-II.

Gli ufficiali generali ed i colonnelli che percepiscono nell'Africa Orientale Italiana l'indennità per spese di rappresentanza prevista dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, hanno diritto, dal giorno dello sbarco nel Regno fino a quello precedente allo sbarco in Colonia per ritorno, all'assegno per spese di rappresentanza di cui all'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, nella stessa misura stabilita per il rispettivo grado.

Ai sottufficiali di grado inferiore a maresciallo ed ai militari di truppa compete, tranne per i giorni di viaggio per mare, la razione viveri secondo la composizione vigente per quelli del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

Art. 4.

Ai militari indigeni dei reparti di cui all'art. 1, dalla data di imbarco in Colonia fino a quello di sbarco per il ritorno, è dovuto un soprassoldo giornaliero nella seguente misura:

— ascari ed uachil	e gradi corrispondenti delle bande armate	L. 0,40
— muntaz		» 0,50
— buluc-basci		» 0,60
— scium-basci o jus basci		» 0,70

in aggiunta:

— a tutte le competenze percepite in colonia per i militari provenienti dall'Africa Orientale Italiana;

— al trattamento economico stabilito nel caso di servizio temporaneo in altra colonia per i militari dei reparti libici provenienti dalla Libia.

A tutti i militari indigeni è dovuta anche durante il viaggio per mare la razione viveri giornaliera secondo la composizione vigente in Libia per i militari libici.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese ai militari appartenenti alle Forze aeree inviati nel Regno per la celebrazione del I Annuale della fondazione dell'Impero.

Ai militari medesimi compete, in sostituzione della indennità di marcia, ma nella misura e con le modalità per essa previste negli articoli 1 e 6 del presente decreto, l'indennità di aeromanovra.

Art. 6.

Le misure dell'indennità di marcia per i graduati di truppa ed i soldati di cui all'art. 1 e del soprassoldo per i militari indigeni di cui all'art. 4 sono nette dalle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1157.

Determinazione del numero degli amministratori giudiziari per alcuni Tribunali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595; gli articoli 1 e 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849; l'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 7, e l'art. 7 del R. decreto 13 giugno 1935, n. 1032; l'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2283, e l'art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2157;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottoindicati Tribunali è assegnato il numero di amministratori giudiziari indicato per ciascuno come appresso:

Alba n. 4; Ariano Irpino n. 4; Camerino n. 3; Fermo n. 7; Isernia n. 5; Littoria n. 8; Lodi n. 8; Montepulciano n. 4; Monza n. 25; Sant'Angelo dei Lombardi n. 3; Urbino n. 4.

I relativi ruoli saranno formati secondo le norme concernenti la costituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari, stabilite con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e col Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 1158.

Cancellazione dell'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 23 febbraio 1922, n. 374, col quale l'abitato di S. Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abi-

tato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 95 — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 1159.

Cancellazione dell'abitato di Corropoli, in provincia di Teramo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale l'abitato di Corropoli in provincia di Teramo, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimenti franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Corropoli, in provincia di Teramo, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1160.

Cancellazione dell'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1161.

Concessione di amnistia e di indulto in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 77, ed il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa in Libia amnistìa per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a tre anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni, sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e dalla inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

1) ai delitti di procacciamento di notizie e di spionaggio, previsti dagli articoli 256, 257 e 258 del codice penale;

2) ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, previsti dal titolo X, libro II, del codice penale;

3) al delitto di infanticidio previsto dall'articolo 578 del codice penale;

4) ai reati previsti dal decreto del Governatore generale della Libia 21 ottobre 1936-XIV, n. 22291, relativo alla disciplina dei prezzi;

5) alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, estesa nella Tripolitania e nella Cirenaica rispettivamente con i Regi decreti 16 febbraio 1931-IX, n. 214, e 20 marzo 1933-XI, n. 282, e alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, relativa agli orfani di guerra;

6) ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale, e negli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 160 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ed applicabile in Libia in virtù del decreto del Ministro per le colonie 28 novembre 1936-XV.

Art. 4.

Le norme degli articoli 1, 2 e 3 non concernono i reati previsti dalla legge penale militare, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 5.

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di tre anni.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate le pene detentive inflitte o da infliggere per durata non superiore a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni;

c) le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni, sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non può essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti;

d) sono condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accessorie, purchè dipendenti da condanna a pena detentiva totalmente condonata.

Art. 7.

I benefici concessi con gli articoli 5 e 6 non si applicano ai reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, mutilazione volontaria, infermità procurata, simulazione di infermità, diserzione, grassazione, rapina, nonchè ai reati di contrabbando e di collusione per frodare la Finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 1, 2, 5 e 6, coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti al confino di polizia o all'ammonizione, e coloro che, all'epoca del commesso reato, avessero riportato due condanne per delitti non colposi a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti non colposi, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie, e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dal'a entrata in vigore del presente decreto.

Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 9.

I benefici preveduti dagli articoli 2 e 6 sono revocati di diritto, qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, purchè non siano state inflitte o non si debbano infliggere in conseguenza di condanna penale o di procedimento penale in corso.

La precedente disposizione si applica ai fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto l'11 febbraio 1937-XV.

Le norme di questo decreto non si applicano a coloro a favore dei quali, con separato provvedimento, siano stati o vengano concessi benefici per le infrazioni disciplinari commesse.

Art. 11.

Le norme degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 17.

Art. 12.

E' concessa amnistìa:

a) per le violazioni degli articoli 12, 46 e 48, e 18, numeri 1, 4 e 6, del decreto del Governatore della Tripolitania 26 maggio 1923-I, serie *A*, n. 501, relativo all'imposta sui redditi mobiliari in Tripolitania, punite ai sensi dell'art. 54 del decreto medesimo, nonchè per le violazioni degli articoli 28 e 38 del R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2622, relativo alla istituzione dei tributi diretti in Cirenaica.

Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplate nei decreti suddetti;

b) per la violazione dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, in relazione all'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1930-VIII, n. 199, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato al datore di lavoro ed all'ufficio delle imposte un'età diversa dalla vera.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) relativamente alle violazioni degli articoli 12, 46 e 48 del decreto del Governatore della Tripolitania 26 maggio 1923-I, serie *A*, n. 501, e 28, 38 del R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2622, è concesso, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 13.

Salve le eccezioni stabilite dal secondo comma di questo articolo sono esenti dalle relative sopratasse e pene pecuniarie coloro che siano incorsi in omissioni od infrazioni alle disposizioni relative alle tasse sugli affari, comprese quelle contenute in leggi speciali.

Il condono non si estende alle sopratasse e pene pecuniarie relative a tasse e diritti erariali sui pubblici spettacoli, alle tasse automobilistiche ed alle tasse e contributi radiofonici.

Il condono, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, è applicabile solo quando siano integralmente pagate, entro i 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Libia, le tasse dovute, e siano adempiute, nello stesso termine, le formalità stabilite dalla legge.

Art. 14.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione del beneficio di cui all'art. 13 è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro i centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Libia, ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 15.

E' concessa amnistìa per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali siano stabilite le sole pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore nel massimo a lire duemilacinquecento:

a) leggi doganali della Libia, ivi comprese quelle sulle importazioni ed esportazioni temporanee:

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione in Libia.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire duemilacinquecento, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire duemilacinquecento.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire cento, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 16.

E' concessa amnistìa per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, quando per tali violazioni sia stabilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a lire duemilacinquecento.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire duemilacinquecento, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire duemilacinquecento.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nel caso in cui vi sia obbligo di tributi, e l'importo di questi sia superiore a lire cento, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 17.

Sono esenti dal pagamento delle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *c*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato col R. decreto 24 novembre 1932-XI, numero 1571.

Art. 18.

E' concessa amnistìa per i reati per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi sola o congiunta ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

a) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

b) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggere ai termini delle leggi vigenti in Libia;

c) le sanzioni prevedute nell'articolo 434 del codice per la marina mercantile della Libia.

La inibizione dell'esercizio della navigazione che sia stata inflitta o che sia da infliggere in conseguenza di infrazioni a disposizioni sulla disciplina dei cambi, sull'obbligatorietà di cessione e sul divieto di commercio di ogni mezzo atto a servire a pagamenti all'estero, sulla disciplina del commercio dell'oro, e sulle denuncie e cessioni di crediti e titoli esteri, è condonata per intero, o per metà, nei soli casi in cui la pena pecuniaria per le infrazioni stesse sia condonata per intero o ridotta alla metà.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Ai benefici contemplati dal presente articolo si estendono le norme dei comma 1 e 2 dell'art. 8.

Art. 19.

Sono condonate le penalità di carattere pecuniario, comunque denominate, inflitte e non pagate o da infliggere, in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina

dei cambi, vigenti in Colonia e di cui ai due decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze di pari data 3 gennaio 1935-XIII, concernenti l'offerta e cessione di crediti verso l'estero e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero, da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, nonchè da parte di cittadini metropolitani e libici, del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1833, in materia di cambi e divise, modificato dal R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 69, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 557, e del decreto Ministeriale 25 maggio 1936-XIV, relativo all'esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei possedimenti e nelle colonie.

Art. 20.

Sono condonate per metà le penalità di carattere pecuniario, comunque denominate, inflitte e non pagate o da infliggere, in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina dei cambi e di cui al decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, 3 gennaio 1935-XIII, in relazione al R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1943, ed al decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, 22 gennaio 1935-XIII, sulla disciplina del commercio dei cambi in Libia.

Art. 21.

I benefici del presente decreto si applicano ai cittadini metropolitani per reati non previsti dal R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 77, recante amnistia ed indulto.

Art. 22.

Il Governatore generale della Libia ha facoltà di condonare con suo decreto le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie, inflitte o da infliggersi, al personale indigeno civile e militare in servizio nella Libia, per fatti commessi dal 24 settembre 1934-XII all'11 febbraio 1937-XV.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'articolo 13 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2134.

Art. 23.

Sono condonate le seguenti sanzioni inflitte o da infliggere, sole o cumulativamente, relative a mancanze commesse da militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali dal 24 settembre 1934-XII all'11 febbraio 1937-XV:

a) licenziamento dal servizio previsto dal paragrafo 295, n. 5, e dal paragrafo 296, n. 4, in relazione al paragrafo 309 del regolamento di disciplina dei militari indigeni, approvato con R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

b) retrocessione dal grado inflitta ai sensi del paragrafo 185, n. 4, e 188 del cessato regolamento di disciplina per i militari indigeni e dal paragrafo 296, n. 5, ed ai sensi dei paragrafi dal 313 al 317 del vigente regolamento di disciplina, approvato col suddetto R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

c) licenziamento dal servizio disposto ai sensi del paragrafo 181, n. 4, 185, n. 3, e 179, lettere a), b), c), e d), del cessato regolamento di disciplina ed ai sensi dei paragrafi 295, n. 5, 296, n. 4, e 309 del vigente regolamento di disciplina suddetto;

d) espulsione dalle truppe indigene inflitta ai sensi dei paragrafi 181, n. 5, 185, n. 5, e 180 del cessato regolamento di disciplina e 295, n. 6, e 296, n. 6, ed ai sensi dell'art. 318 del vigente regolamento di disciplina, esclusa la espulsione pronunciata a norma del paragrafo 180, lettera b), del cessato regolamento di disciplina, e 319, lettera b), del vigente regolamento di disciplina, quando la condanna porta la degradazione ai sensi dei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del codice penale per l'Esercito.

Art. 24.

Il condono di cui all'articolo precedente non dà luogo a riammissione in servizio di diritto, ma alla iscrizione nei ruoli della forza in congedo.

Art. 25.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari, rivestano carattere di speciale gravità, il Governatore generale potrà, caso per caso, con decisione insindacabile, ed inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 26.

Il condono di cui all'art. 23 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi coll'art. 14 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2134.

Art. 27.

L'amnistia ed il condono di cui al presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV.

Art. 28.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1937-XV, n. 1162.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia, in Piedimonte d'Alife (Benevento).

N. 1162. R. decreto 14 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia, in Piedimonte d'Alife (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 maggio 1937-XV, n. 1163.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Padova.

N. 1163. R. decreto 12 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene revocata la dichiarazione di zona malarica per i comuni di Piacenza d'Adige, Bovolenta, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Terrassa Padovana, Tombolo Tribano, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Merlara, Ospedaletto Euganeo, S. Pietro in Gù, S. Urbano, S. Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1164.

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad accettare una donazione.

N. 1164. R. decreto 17 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria viene autorizzata ad accettare una donazione di beni mobili ed immobili, valutati in L. 193.015, già appartenenti alla disciolta Società di mutuo soccorso « Casa dei metallurgici » di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 maggio 1937-XV.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 2790, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Modena;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Modena;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1936, n. 1532, con il quale venne disposta la pubblicazione del suddetto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria esperita a norma di legge sullo schema medesimo senza dar luogo ad opposizioni o reclami;

Considerato che il cennato schema di elenco comprende alcuni torrenti; laghi e fiumi appartenenti al bacino del fiume Scoltenna, e che le loro acque hanno attitudini ad usi di pubblico generale interesse;

Visto il voto 28 gennaio 1937, n. 107, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936 con cui viene conferito al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per l'Africa Italiana e per i lavori pubblici;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il suddetto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Modena, giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV
Registro 13 Lavori pubblici, foglio 88.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ord. 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE O SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Torrente Tagliole - Inf. n. 54 dell'elenco principale	Torrente Tagliole e fosso Lago Santo	Pievepelago Fiumalbo	Dalla confluenza col fosso Lago Santo alle origini Costituisce il prolungamento verso monte del corso d'acqua iscritto al n. 54 dell'elenco principale.
2	Lago Santo - Inf. n. 54 dell' elenco principale	Fosso Lago Santo	Pievepelago	L'intera superficie del lago
3	Fosso Lago Baccio e Lago Baccio - Inf. n. 1	Tagliole	Pievepelago	Dallo sbocco al Lago Baccio, questo compreso
4	Fosso del Balzone - Inf. n. 1.	Tagliole	Pievepelago	Dallo sbocco alle origini
5	Emissario del Lago Turchino, inf. n. 1	Tagliole	Pievepelago	Dallo sbocco al Lago Turchino, questo compreso
6	Fosso Terrino, Inf. n. 1	Tagliole	Pievepelago Fiumalbo	Dallo sbocco alle origini
7	Fosso Bifolchi - Inf. n. 1.	Tagliole	Fiumalbo	Dallo sbocco alle origini
8	Fosso del Fontanone - Inf. n. 54 dell'elenco principale	Tagliole	Fiumalbo	Dallo sbocco alle origini

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo
per il Ministro per i lavori pubblici:
MUSSOLINI.

(2133)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6301	1-8-1936	2807	Bolzano	Zemmer Anna fu Giovanni, ved. Mair.	18-8-1892 - Cortina (Trento)	Massari	Ernesto, Anna, Rosa, Giovanni, Matilde, figli; e Giuseppe Zemmer, figlio naturale.
6302	12-9-1936	2960	Id.	Freiner Emma di Carlo.	21-3-1908 - Merano	Frana	Ernesto, figlio.
6303	Id.	1800	Id.	Ferdigg Luigi fu Giuseppe.	30-8-1863 - S. Martino in Badia	Fedrizzi	—
6304	Id.	2911	Id.	Jezovsck Rodolfo fu Luigi.	29-3-1914 - Bolzano	Iamini	—
6305	Id.	2843	Id.	Gozzer Angelina di Daniele.	25-6-1912 - Nevaledo	Gozzi	—
6306	28-9-1936	2987	Id.	Koppelstätter Antonio fu Antonio.	4-12-1901 -Bolzano.	Reola	Pichler Giuseppina di Giovanni, moglie; Roberto, Antonio, Marta, figli.
6307	24-9-1936	2983	Id.	Wanker Giovanni fu Vincenzo.	18-3-1906 - Ortisei	Vanchi	Obarbacher Anna di Giovanni, moglie; Giovanni, Elena, Clara, figli.
6308	Id.	2888	Id.	Stowasser Gualtiero fu Giuseppe.	3-5-1914 - Verona	Stovani	—
6309	Id.	2785	Id.	Kammerer Matilde.	—	Dal Maso	Enrico, figlio.
6310	Id.	3008	Id.	Kompatscher Caterina fu Antonio.	6-10-1911 - Fiè	Campacci	Anna, figlia.
6311	Id.	3003	Id.	Ortler Luigia fu Lorezo.	11-1-1903 - Prato allo Stelvio.	Ortelio	—
6312	Id.	2157	Id.	Iacomet Giuseppe fu Giuseppe.	2-9-1868 Terlano	Giacometti	—
6313	Id.	2975	Id.	Perkmann Valburga di Giovanni.	26-1-1908 Martello	Minatori	Enrico, Elisabetta, figli.
6314	Id.	2965	Id.	Gurschler Maria Anna fu Cristiano.	29-8-1893 - Castelbello Ciardes	Corselli	Francesco, figlio.
6315	Id.	2767	Id.	Mayr Simone fu Michele.	1-11-1897 - Renon	Maio	Toss Maria di Luigi, moglie.
6316	25-9-1936	3005	Id.	Paratscher Pietro fu Giuseppe.	10-7-1890 - S. Martino in Badia	Parazza	Tauber Notburga fu Benedetto, moglie; Notburga Maria, Enrico-Pietro, Alberto-Benedetto Carlo-Goffredo, figli.
6317	Id.	2984	Id.	Graiss Luigia fu Giuseppe.	21-6-1904 - Martello	Griso	Editta, Margherita, figli.
6318	Id.	3009	Id.	Harrasser Crescenzia di Giovanni.	21-12-1912 - Chienes	Rossini	Frida, figlia.
6319	Id.	2994	Id.	Costner Crescenzia fu Luigi.	12-11-1896 - Chienes	Angelini	Angelina, figlia.
6320	Id.	2945	Id.	Webber Giuseppe fu Massimo.	12-12-1899-Vigo di Val di Non	De Carli	Kaisermann Luigia di Paolo, moglie; Guido, Francesca, Massiminia, Maria, figli.
6321	Id.	3006	Id.	Kompatscher Antonio di Antonio.	5-4-1908 - Fiè	Campi	Costsch Marianna fu Marianna, moglie; Elisabetta, figlia.
6322	Id.	2989	Id.	Heisl Anna fu Ignazio.	9-6-1912 - Laives	Caresia	Lidia-Anna, figlia.
6323	Id.	2463	Id.	Stowasser Anna fu Antonio.	28-8-1897 - Bolzano	Sanchioni	Edth, Ferdinando, Anna-Maria, figli.
6324	Id.	2485	Id.	Huber Cecilia fu Giuseppe.	15-10-1891 - S. Lorenzo in Pusteria	Uberti	Luigia, Antonia, Giovanna, Antonio, Luigi, Giuseppe, Maria, figli.
6325	28-9-1936	2968	Id.	Moser Giuseppe di Domenico.	4-6-1909 Laives	De Carli	Leiter Ildegarda di Maddalena, moglie.
6326	Id.	3000	Id.	Weitlaner Maria fu Francesco.	2-12-1914 - Brunico	Marini	Margit-Antonia, figlia.
6327	Id.	2986	Id.	Stricher Cristiano fu Giovanni.	24-10-1893 - Tirolo	Stringari	Gerstgrasser Teresa fu Giovanni, moglie; Francesco, Ilda,
6328	Id.	1850	Id.	Visider Caterina fu Federico.	28-10-1895 - Prato Isarco	Visida	Erta, figlia.
6329	Id.	3007	Id.	Latschrauner Maria fu Giovanni.	1-7-1913 - Naturno	Aceroni	Maddalena-Maria, figlia.
6330	Id.	2980	Id.	Hillebrand Antonio di Giovanni.	24-10-1906 - Merano	Ildebrandi	Winterholer Federica di Lodovico, moglie; Antonio, figlio.
6331	Id.	2046	Id.	Kuenzer Andrea di Andrea.	20-5-1898 - Villabassa	Conzatti	Sinner Agnese fu Giovanni, moglie; Bernardo, Berta, Giuseppe, figli.
6332	Id.	3001	Id.	Spechtenhauser Maria Luigia di Luigi.	30-6-1894 - Tubre	Dalpicchio	Maria, Irma, Giuseppe, Anna, figli.
6333	27-8-1936	2914	Id.	Weger Maria fu Luigi.	20-3-1901-Merano	Dallavia	Paola, figlia.
6334	Id.	2966	Id.	Untermarzoner Maria fu Stefano.	24-6-1882 - Villandro	Marzani	Filomena, Maria, Giovanni, Stefania, Benedetto, figli.
6335	Id.	847	Id.	Durnwalder Biagio fu Giovanni.	3-2-1882 - S. Giovanni (Valle Aurina)	Durna	Rosa, Antonia, figlie.
6336	Id.	2956	Id.	Friedl Angela fu Sebastiano.	1-8-1905 - Postal	Federizzi	Caterina, figlia.
6337	Id.	2974	Id.	Raich Giuseppe di Luigi.	23-4-1894 - S. Leonard in Passiria	Rocco	Müller Maria fu Giuseppe, moglie; Regina, Albina, Anna, Luigi, Flora, Maria, Rosa, Ildegarda, Teresa, figli.
6338	Id.	2961	Id.	Larch Giuseppe fu Pietro.	1-4-1864 - Caines	Làrici	—
6339	Id.	2962	Id.	Pfeifer Rosa di Luigi.	23-3-1912 - Nova Ponente	Dallapiva	Goffredo, Giuseppe, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaduesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 32, con il quale al comune di Vito d'Asio è concessa per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare la sorgente minerale denominata « Barquet » sita in territorio del Comune omonimo, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 263, con il quale alla signora Spaglicci Isolina, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento sita in località denominata « Poggio e Giardinello » del territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 262, con il quale alla signora Spaglicci Isolina, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento sita in località denominata « Guini » del territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 300, con il quale al dott. Leoniero Massari, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « Carignano » site in territorio del comune di Fano, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 299, con il quale al comune di Gavorrano è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua termale della sorgente denominata « Bagno di Gavorrano » sita in territorio del Comune omonimo, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 301, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla S. A. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, con sede in Genova, alla concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Nanni Frau » sita in territorio dei comuni di Fluminimaggiore e Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 316, con il quale alle Società S.A.S.I. (Soc. An. Silice Istriana) e S.A.M.P. (Società Anonima Materie Prime), è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Montreo », sita in territorio dei comuni di Attignana, Montreo e Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 312, con il quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.) è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite della miniera « Ampliamento Andrea », sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola, fino al 10 luglio 1954.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 310, con il quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.) è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località « Annunziata » nel territorio del comune di Albona, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 311, con il quale all'ing. Luigi Ciapparelli fu Giuseppe, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località « Morcone », nel territorio del comune di Morcone, provincia di Benevento.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 309, con il quale la concessione della miniera di lignite picea denominata « Capacciolo », sita in territorio del comune di Pienza, provincia di Siena, è trasferita e intestata alla signora Giovanna Vivian Fregoli.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 308, con il quale la concessione della miniera di lignite picea, denominata « Strozzavolpe Bellaria » sita in territorio del comune di Pienza, provincia di Siena, è trasferita e intestata alla signora Giovanna Vivian Fregoli.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 307, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Campalli » sita in territorio del comune di Castellina in Chianti, provincia di Siena, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Ligniti e Derivati con sede in Siena.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 305, con il quale i condomini della miniera di asfalto denominata « Streppenosa Morales », sita in territorio di Modica, provincia di Ragusa, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 306, con il quale è accettata la rinuncia fatta dal sig. Sebastiano Tomba, alla concessione della miniera di scisti bituminosi denominata « Risorta », sita in comune di Monteviale, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 330, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « S. Ernesto », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata agli eredi legittimi dell'avv. Giuseppe Grignolio Piccaroli, rappresentati dal sig. Alberto Grignolio Piccaroli.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazoni, foglio 331, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Agazzini », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata agli eredi legittimi dell'avv. Giuseppe Grignolio Piccaroli rappresentati dal sig. Alberto Grignolio Piccaroli.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 329, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Stentada », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 326, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale site in località « Belvedere », site in territorio di Abano, provincia di Padova, è trasferita ed intestata alla signora Braggion Beatrice Elisa in Surico, quale titolare della concessione stessa e a Bazzarin Giulia vedova Braggion, quale usufruttuaria per la quota di un settimo.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 327, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme Preistoriche » site in territorio di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata ai signori Giovanni Braggion, Angelica Rosa-Braggion in Stoppato, Elena Rosa Braggion quali titolari della concessione stessa, e a Bazzarin Giulia ved. Braggion quale usufruttuaria per la quota di un settimo.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 328, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Antica Galleria », site in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata al signor Braggion Giuseppe.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 325, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Mezzavia Braggion » sita in territorio di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata al signor Alessandro Braggion.

(2492)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Savino Bastardo » in Giano dell'Umbria (Perugia).

Con R. decreto 29 aprile 1937 è stato costituito il « Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale S. Savino Bastardo » in comune di Giano dell'Umbria (Perugia).

Con lo stesso provvedimento sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: podestà di Giano dell'Umbria, presidente; podestà di Spoleto, Pompili Martino, Gubbini Giuseppe, Palmerini Domenico.

(2494)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di Palazzo di Giustizia in Forlì.

Art. 1.

E' indetto un concorso fra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio ad uso di Palazzo di Giustizia da costruire in Forlì.

I requisiti dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto di presentazione del progetto mediante certificati redatti in carta bollata e legalizzati in data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella indicata dal quadrilato *A, B, C, D*, nella planimetria quotata in possesso dell'Ufficio del Genio civile di Forlì.

Nella planimetria stessa sono indicate in giallo le zone che saranno rese libere in seguito alle demolizioni previste.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi, e per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana e, per quanto possibile, avere il carattere ambientale della città di Forlì e conservarne le caratteristiche.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 6.500.000, e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa e da quella per impianti di ascensori, montacarichi, telefoni interni, riscaldamento, illuminazione e per ogni altro impianto che si addica alla destinazione dell'edificio.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani nella scala 1:100;

3° tutti i prospetti esterni e tutti i prospetti interni dei cortili nella scala 1:100;

4° due sezioni, scala 1:100;

5° una prospettiva eseguita con un sistema qualsiasi e presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i dmq. 80;

6° schizzi prospettici relativi all'ingresso, all'atrio, allo scalone, alle scale di udienza ed ai vani più importanti dell'edificio.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno.

I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido;

7° relazione dettagliata nella quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono.

Nei riguardi delle strutture si prescrive che le murature siano di mattoni e che sia da prevedersi il cemento armato solo nei casi indispensabili, come cordoli di marca piano, solai, copertura dell'edificio.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato al netto dei cortili, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata da m. 0,80 di profondità, sotto gli attuali livelli stradali indicati nella planimetria di cui all'art. 2, fino al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

Si consente la presentazione dei progetti anzichè firmati, controdistinti con un motto, che sarà ripetuto chiaramente su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta suggellata controsegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire completi non più tardi delle ore 19 (diciannove) del giorno 18 ottobre 1937-XV a cura e spesa dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche, Div. 5ª - scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto architettonico di massima del nuovo Palazzo di Giustizia di Forlì ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

E' stabilito un premio di L. 30.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, ed un premio di L. 20.000 da ripartirsi, su parere della Commissione fra i migliori classificati.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori, che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata, presso il Ministero dei lavori pubblici, fino al termine di trenta (30) giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso. Scaduto tale termine i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 10.

I concorrenti potranno richiedere copia della planimetria di cui al precedente art. 2 all'Ufficio del Genio civile di Forlì inviando vaglia da L. 10 (dieci).

Alle richieste che pervenissero non accompagnate dal detto vaglia od oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* non verrà dato corso.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Roma, addì 15 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO
per il progetto di massima dell'edificio destinato ad uso di Palazzo di Giustizia da costruire in Forlì.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli Uffici di cancelleria e gli Archivi pel Tribunale civile e penale, per la Pretura, per la Conciliazione, per la Corte di assise nonchè le abitazioni per due custodi ed i servizi accessori, secondo quanto è indicato nell'elenco che segue.

Comprenderà altresì i locali per l'Archivio notarile, parimenti secondo quanto indicato nell'elenco che segue.

Esso sarà costituito da un piano seminterrato, da un piano terreno rialzato e da un conveniente numero di piani superiori in relazione alla necessità dei vari servizi, alla razionale distribuzione di questi ed alla larghezza delle circostanti strade e piazze.

Le strutture murarie dovranno essere disposte per l'eventuale sopraelevazione avvenire di un'altro piano, analogamente per i prospetti.

L'edificio dovrà avere un ingresso principale con scalone d'onore sulla piazza XX Settembre, un ingresso carraio per i detenuti comune per la Corte d'assise, pel Tribunale e per la Pretura da una delle vie laterali ed ingressi in relazione ad una razionale separazione dei vari servizi.

L'ingresso carraio dovrà immettere in separato cortile di arrivo e sosta della carrozza cellulare.

In ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico. Comode e luminose scale porranno in comunicazione i diversi piani e quindi i vari servizi fra di loro pur conservando la separazione ed indipendenza reciproca, mentre apposita scala di servizio sarà prevista per uso esclusivo dei detenuti. Moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenersi separati quelli ad uso dei funzionari da quelli per il pubblico.

Al seminterrato che dovrà essere asciutto e aereato, troveranno posto ampi locali per la conservazione razionale degli atti dell'Archivio notarile, dell'Archivio di stato civile, dell'Archivio giudiziario, dell'Archivio della Regia pretura; un locale molto vasto o due di notevoli dimensioni, per la conservazione dei corpi di reato ingombranti; celle per i detenuti; locali per impianto di riscaldamento e per deposito combustibili; ricoveri antiaerei.

Al piano rialzato troveranno posto: le aule e tutti gli altri locali appresso indicati della Corte di assiste e dell'Ufficio di conciliazione; almeno i primi quattro ambienti in seguito elencati per l'Archivio notarile; la sala di udienza della Pretura con la contigua camera di deliberazione e possibilmente tutti gli ambienti appresso indicati per la Pretura o il maggior numero di essi. Se nel detto piano rimanesse altro spazio disponibile, dovrà esservi collocata l'aula per le udienze penali del Tribunale, con la contigua camera di deliberazione e con altri vani tra quelli occorrenti per il Tribunale.

Nel primo piano dovranno avere sede gli uffici del Tribunale all'infuori di quelli collocati eventualmente nel piano rialzato.

Nel secondo piano dovranno essere sistemati la Regia procura ed il Sindacato forense, nonchè quegli uffici del Tribunale che eventualmente non avessero trovato collocazione nel primo piano.

Nell'edificio dovranno trovar sede, quanto più in basso possibile ed in zone diverse, le abitazioni per n. 2 custodi procurandosi, naturalmente, che non abbiano a recare disturbo agli uffici.

Le aule di udienza debbono avere forma rettangolare ed una superficie intorno a mq. 100; quella della Corte d'assiste ne misurerà non meno di 160 e tutte avranno, annessa e comunicante senza soluzione di continuità, la camera per le deliberazioni dei giudici; per l'aula della Conciliazione sarà sufficiente una superfice di mq. 70.

I locali per gli uffici, sia dei magistrati, sia dei cancellieri, dovranno avere un'ampiezza media intorno a mq. 20 e quattro dei sei ambienti destinati ai giudici del Tribunale dovranno avere una ampiezza intorno a mq. 30.

Inoltre una delle stanze assegnate ad ognuna delle cancellerie civile e penale dovrà avere una superfice intorno a mq. 35.

La Conciliazione e l'Archivio notarile dovranno essere sistemati in due distinti gruppi di locali separati dagli altri uffici; potranno avere anche ingresso unico dalla strada purchè si rendano fra di loro separati con robuste porte all'inizio dei rispettivi corridoi. Si terrà anche presente che i locali dell'Archivio notarile, nel piano rialzato, dovranno con una scaletta interna essere messi in comunicazione diretta con i vani assegnati allo stesso ufficio nel piano sottostante e che nessuna comunicazione dovrà esservi fra gli ambienti del suddetto Archivio notarile e quelli destinati agli Uffici giudiziari.

I diversi piani saranno serviti da comodi ascensori, da montacarichi e da telefoni interni, nonchè da impianti completi di riscaldamento, di illuminazione, di chiamata, di allarme ed ogni altro quale si addice alla destinazione dell'edificio.

I locali che dovrà contenere l'edificio sono i seguenti:

Tribunale:

Tre aule di udienza: una per le udienze civili, una per le udienze penali, una per la Magistratura del lavoro . . . aule 3
Camere di deliberazione ognuna comunicante senza discontinuità con la relativa aula di udienza e munita di gabinetto di decenza . . . ambienti 3
Gabinetto del presidente con anticamera . . . » 2
Gabinetto del presidente di Sezione con anticamera » 2
Gabinetti per giudici . . . » 6
Gabinetto per cancelliere capo . . . » 1
Gabinetto per cancelliere capo per il servizio penale » 1
Stanze per la cancelleria civile . . . » 3
Stanze per la cancelleria penale . . . » 4
Stanze per i testimoni, una prossima ad ogni aula . » 3
Stanza per Ufficio copia . . . » 1
Stanze per la costodia dei corpi di reato . . . » 2
Stanze per detenuti . . . » 1
Stanze per gli avvocati . . . » 1
Stanze per gli ufficiali giudiziari . . . » 2
Biblioteca salone . . . » 1
Cabina telefonica . . . » 1
Archivio atti giudiziari; ogni vano avrà la superficie di circa mq. 50 . . . » 6
Archivio stato civile; ogni vano avrà la superficie di mq. 50 circa . . . ambienti 6
Stanze per gli uscieri . . . » 2
Gabinetto di decenza per il Presidente . . . » 1
Idem per i giudici . . . » 2
Idem per i cancellieri . . . » 2
Idem per il pubblico . . . » 2

Sezione fallimentare:

Vano per le adunanze. . . . ambienti 1
Gabinetti per i giudici addetti . . . » 2
Vani per Cancelleria ed Archivio . . . » 3
Gabinetti per decenza . . . » 2

Sezione istruttoria:

Gabinetti per i giudici . . . ambienti 2
Stanze per cancelleria ed archivio . . . » 3
Stanze per perizie . . . » 1
Gabinetti di decenza . . . » 2

Sindacato forense:

Sala d'aspetto . . . ambienti 1
Segreteria . . . » 3
Sala per riunione . . . » 1
Gabinetti di decenza . . . » 1

Corte di assise:

Aula di udienza . . . aula 1
Camera di deliberazione contigua e comunicante all'aula e munita di gabinetto di decenza . . . ambienti 1
Gabinetto del presidente con anticamera . . . » 2
Gabinetto del procuratore generale . . . » 1
Gabinetto del consigliere . . . » 1
Sala d'aspetto per gli assessori . . . » 1
Cancelleria ed Archivio . . . » 2
Celle per i detenuti . . . » 2
Stanze per i testimoni . . . » 2
Stanze per gli avvocati . . . » 1
Gruppi di gabinetti di decenza per il presidente, il procuratore generale, gli assessori ed il pubblico . . . » 4

Procura del Re:

Gabinetto del procuratore del Re con anticamera . . » 2
Gabinetti per i due sostituti serviti da un'unica anticamera . . . » 3
Gabinetto del segretario capo . . . » 1
Stanze per i segretari . . . » 3
Stanze per ufficio copia . . . » 1
Stanze per i testimoni . . . » 1
Stanze per perizia . . . » 1
Stanze per archivio . . . » 2
Stanza per l'usciere con ripostiglio . . . » 1
Gabinetto di decenza per il procuratore del Re . . » 1
Gabinetti di decenza per i funzionari . . . » 1
Gabinetti per il pubblico . . . » 1

Casellario:

Gabinetto del segretario . . . ambienti 1
Ambienti contigui e comunicanti di circa mq. 30 ciascuno per il casellario . . . » 3

Pretura:

Sala udienza . . . aula 1
Camera di deliberazione contigua e comunicante all'aula e munita di gabinetto di decenza . . . ambienti 1
Gabinetto del pretore con anticamera . . . » 2
Gabinetto per il pretore aggiunto ed i vice pretori . » 2
Gabinetto del cancelliere capo . . . » 1
Stanze per la cancelleria di cui una grande (mq. 30) » 5
Stanze per Ufficio copia . . . » 1
Vani per i corpi di reato . . . » 2
Stanze per i testimoni . . . » 2
Camera per i detenuti . . . » 1
Camere per gli ufficiali giudiziari . . . » 2
Camere per Archivio . . . » 4
Sala per gli Avvocati . . . » 1
Stanze per gli uscieri con ripostiglio . . . » 1
Gruppi di gabinetti di decenza per i magistrati, funzionari e pubblico . . . » 3

Ufficio di conciliazione:

Aula di udienza . . . . aula 1
Gabinetto del conciliatore . . . . . . ambienti 1
Cancelleria ed Archivio . . . . . . » 2
Stanza per usciere con ripostiglio . . . . . » 1
Gabinetti di decenza . . . . » 2

Archivio notarile:

Gabinetto per il conservatore . . . . . ambienti 1
Stanza per gli impiegati . . . . . . » 1
Stanza d'aspetto per il pubblico . . . . . » 1
Stanza per la consultazione degli atti . . . . » 1
Un piccolo vano separato e con particolari requisiti di sicurezza per la conservazione dei testamenti . . » 1
Due stanze della superficie di mq. 50 di altezza normale per la conservazione delle copie . . . . . » 2
Cinque ambienti della superficie complessiva di circa mq. 200 per la conservazione degli originali . . . » 5
Gabinetti di decenza . . . . » 2

Abitazione per i custodi:

Due abitazioni per i custodi; ognuna sarà composta di un'ampia cucina, di due stanze e di un gabinetto di decenza. . . . . ambienti 8

Al seminterrato dovrà prevedersi, come già detto, la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiaerea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli Uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio anche in relazione alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio risulterà completamente isolato con la fronte principale sul lato verso la Piazza XX Settembre.

(2497)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 16 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 26 successivo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 307, col quale fu indetto un concorso per esami a 16 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 15 successivo, registro n. 11 Finanze, foglio n. 96, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, col quale venne sostituito il presidente della detta Commissione;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, col quale venne sostituito uno dei membri della Commissione medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a 16 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Mazzarese Vito	7.800	8.500	16.300
2	Pappalardo Raimondo	8.375	7.250	15.625
3	Malannino Giacomo	8.625	6.925	15.550
4	Tomat Giuseppe	8.150	7.175	15.325
5	Barone Vittorino Rocco	7.300	8	15.300
6	Cataldi Francesco	7.300	7.900	15.200
7	Traversi Mario	7.800	7.375	15.175
8	Berardi Gino	7	8.100	15.100
9	Causarano Bartolomeo	7.550	7.500	15.050
10	Digilio Michelangelo, sottufficiale Regia guardia di finanza	7.500	7.500	15
11	De Vergori Amleto, sottufficiale Regia guardia di finanza	7.825	7	14.825
12	De Feo Vittorio, figlio di grande invalido, equiparato a orfano di guerra	7.350	7.435	14.785
13	Falcone Filippo	7.750	7.005	14.755
14	Vannutelli Oreste	7.750	7	14.750
15	Pallaroni Carlo	8.100	6.500	14.600
16	Guccinelli Romolo	7	7.500	14.500
17	Fornasini Mario	7.175	7.260	14.435
18	Nassi Alvise	7.825	6.605	14.430
19	Navigli Alfredo	7.300	7.125	14.425
20	Aureli Luigi	7.375	7	14.375
21	Neri Filippo	7.550	6.810	14.360
22	Guidarelli Emanuele	7.950	6.400	14.350
23	Benvenuti Leone, sottufficiale Regia guardia di finanza	8.325	6	14.325
24	Garofalo Francesco	8.250	6.040	14.290
25	Di Giovine Carducci	7	7.250	14.250
26	Maniscalco Paolo	7.125	7.060	14.185
27	Petrocchi Bartolomeo	7.675	6.500	14.175
28	Di Piazza Giuseppe	7	7.150	14.150
29	Polimeno Michele	7.250	6.830	14.080
30	Fratini Pietro	8	6.005	14.005
31	Carraro Antonio	7.200	6.800	14
32	Romano Raffaele, sottufficiale Regia guardia di finanza, orfano di guerra	7	6.750	13.750
33	Baratta Lorenzo, orfano di guerra e combattente A.O.I.	7.500	6	13.500
34	Porcelli Vincenzo	7.375	6	13.375
35	Guidarelli Raffaele, mutilato A. O. I.	7.250	6.010	13.260
36	Gallo Giampietro, orfano di guerra	7.250	6.005	13.255
37	Bonavitacola Carmine	7.250	6	13.250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Digilio Michelangelo.
2. De Vergori Amleto.
3. Benvenuti Leone.
4. Romano Raffaele, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti dodici posti, a mente del 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso:

1. Mazzarese Vito.
2. Pappalardo Raimondo.
3. Malannino Giacomo.
4. Tomat Giuseppe.
5. Barone Vittorino Rocco.
6. Cataldi Francesco.
7. Traversi Mario.
8. Berardi Gino.
9. De Feo Vittorio, figlio di grande invalido, equiparato agli orfani di guerra.
10. Baratta Lorenzo, orfano di guerra e combattente A.O.I.
11. Guidarelli Raffaele, mutilato A.O.I.
12. Gallo Giampietro, orfano di guerra.

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Causarano Bartolomeo.
2. Falcone Filippo.
3. Vannutelli Oreste.
4. Pallaroni Carlo.
5. Guccinelli Romolo.
6. Fornasini Mario.
7. Nassi Alvise.
8. Navigli Alfredo.
9. Aureli Luigi.
10. Neri Filippo.
11. Guidarelli Emanuele.
12. Garofalo Francesco.
13. Di Giovine Carducci.
14. Maniscalco Paolo.
15. Petrocchi Bartolomeo.
16. Di Piazza Giuseppe.
17. Polimeno Michele.
18. Fratini Pietro.
19. Carraro Antonio.
20. Porcelli Vincenzo.
21. Bonavitacola Carmine.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

(2509) *Il Ministro*: Di Revel.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di violino nel Regio conservatorio di musica di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di violino (gruppo *A*, grado 10°), nel R. Conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito nazionale fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal Capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso, è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alla lettera *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato, o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame:

N. 1. — Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) Tartini: Il Trillo del Diavolo;
b) una sonata per violino solo di J. S. Bach;
c) un concerto da Beethoven in poi;
d) un'importante composizione violinistica da Brahms in poi;
e) tre capricci di Paganini.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Trillo del Diavolo di Tartini, tre sonate di J. S. Bach, tre concerti da Beethoven in poi, tre importanti composizioni violinistiche da Brahms in poi e nove capricci di Paganini).

N. 2. — Interpretare, previo studio di tre ore compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

N. 3. — *a*) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle Scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) Dare lezione a due allievi di violino scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione per il corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

N. 4. — *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un quartetto scelto fra le opere 18 o 59 di Beethoven assegnato due ore prima;

b) Concertare eseguendo la parte del primo violino, il 1° tempo di un quartetto assegnato 24 ore prima.

N. 5. — Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto.

N. 6. — Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura violinistica, accennando i temi principali delle più importanti composizioni per violino e da camera;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei violinisti e delle scuole violinistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1-*a*), 1-*b*), 1-*c*) e *d*), 1-*e*), 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvata con R. decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

(2498) *Il Ministro*: BOTTAI.

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1935 nella provincia di Ancona.

1° Calef Giorgio . . . . con 57.86/100
2° Aguzzi Virgilio . . . . » 55.22/100
3° Sforza Leopoldo . . . . » 54.90/100
4° Morresi Gelsomino . . . . . . » 54.31/100
5° Voldinoci Mario . . . . » 53.95/100
6° Titarelli Mario . . . . » 52.45/100
7° Vigilante Giovanni . . . . . . » 52.04/100
8° Fiorentini Pietro . . . . . . » 51.59/100
9° Cuccodoro Camillo . . . . . . » 51.45/100
10° Romano Giamba Francesco . . . . » 50.50/100
11° Furbetta Leone . . . . » 48.41/100
12° Mattei Marcello . . . . » 44.27/100
13° Viglietta Agilulfo . . . . . . » 43.91/100
14° Palmieri Alberto. . . . . . . » 38.95/100
15° Lippera Francesco . . . . . . » 38.41/100
16° Bocola Vincenzo . . . . » 35.91/100

Ancona, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: LA VIA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(*Omissis*).

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1935, i seguenti concorrenti, ciascuno per la sede rispettivamente indicata:

1° Calef dott. Giorgio, per la condotta medico-chirurgica di S. Angelo di Senigallia;

2° Aguzzi dott. Virgilio, per la condotta medico-chirurgica di Palazzo di Arcevia;

3° Morresi dott. Gelsomino, per la condotta medico-chirurgica di Moie e Coste del Consorzio medico Maiolati-Castelplanio.

Ancona, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

(2499) *Il prefetto*: LA VIA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.